



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PAUR - CONFERENZA DI SERVIZI

TAR Molise, sez. I, 10 Gennaio 2025, n. 9: PAUR - pareri espressi nell'ambito della conferenza di servizi – partecipazione e contraddittorio - esigenze di semplificazione e concentrazione

Il TAR respinge il ricorso avanzato da una società contro la determinazione di conclusione negativa di un procedimento di PAUR finalizzato alla realizzazione di una cava in area vincolata sotto il profilo paesaggistico: l'esito sfavorevole era fondato sulla valutazione delle posizioni prevalenti espresse in senso negativo dalla Sovrintendenza e dall'Ufficio Regionale per le Attività estrattive.

Dopo aver respinto la domanda cautelare, il TAR Molise si concentra sui vizi lamentati nei confronti della posizione della Sovrintendenza, aggredita dalla ricorrente (anche) per supposta violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis della legge 241/1990. Il TAR colloca correttamente il parere negativo della Sovrintendenza all'interno della conferenza di servizi PAUR, ricordando che *"nel procedimento amministrativo per il rilascio del c.d. PAUR, ai sensi dell'art. 27-bis del Dlgs 152/2006, tutte le Amministrazioni interessate sono tenute a partecipare alla Conferenza dei Servizi e ad esprimere in tale sede anche i pareri di cui sono investite per legge: in tal senso, il meccanismo della Conferenza dei Servizi mira quindi a semplificare e accelerare il processo decisionale, assicurando che tutte le autorità preposte alla cura di interessi sensibili potenzialmente coinvolti vi possano collaborare e coordinarsi in modo efficace"*.

Se è vero, quindi, che l'art. 146, comma 8 del Dlgs 42/2004 prevede la comunicazione ex art. 10-bis della Legge 241/1990, è vero anche che *"secondo la giurisprudenza amministrativa, questa regola non trova applicazione quando la Soprintendenza sia chiamata, per esigenze di concentrazione, ad esprimere la propria posizione su un progetto nell'ambito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi: in tal caso, il parere negativo -o per meglio dire, il dissenso" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, del 21 ottobre 2013, n. 5084)- espresso dalla Soprintendenza in sede di Conferenza di Servizi non può ritenersi inficiato dall'omessa comunicazione preventiva al privato del preavviso di rigetto, bensì prevalgono i principi e le esigenze proprie del modulo tipico della Conferenza. Al riguardo, infatti, il Consiglio di Stato ha chiarito che "Il parere della Soprintendenza, inserito nell'ambito della conferenza di servizi, ha valenza endoprocedimentale, con la conseguenza che lo stesso non deve essere preceduto da alcun atto finalizzato ad assicurare una interlocuzione con la parte privata. Il contraddittorio deve, infatti, essere garantito prima dell'adozione dell'autonomo provvedimento finale successivo alla conclusione dei lavori della conferenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5084; id., del 18 aprile 2011, n. 2378)."*

Sul rispetto del contraddittorio nell'ambito della conferenza di servizi il TAR Molise rinvia anche alla *"giurisprudenza di merito che ha chiarito come per "la Conferenza di servizi (simultanea, alla presenza delle Amministrazioni competenti), non costituente un organo straordinario dell'Amministrazione ma solo una modalità procedimentale, trovano applicazione le prescrizioni generali di cui all'art. 14 ter della legge n. 241 del 1990, secondo cui non è richiesta la partecipazione del privato e il suo contraddittorio con le Amministrazioni chiamate a partecipare alla Conferenza, potendo il proponente del progetto essere invitato a partecipare alle riunioni (comma 6) e comunque ad interloquire facendo pervenire le proprie osservazioni fino al momento precedente la decisione finale. Il c.d. preavviso di rigetto non può essere applicato durante lo svolgimento della Conferenza dei servizi tenuto conto della specifica natura della stessa quale modulo procedimentale, ma al termine con la determinazione negativa". (T.A.R. Lazio, sez. IQ, 2 maggio 2023, n. 7336)."*

L'esigenza di concentrazione del PAUR e la diversa disciplina degli assensi resi nel PAUR è, infine, ribadita rinviando alla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 4818/2024, che ha chiarito che *"nel procedimento scandito dall'art. 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa "tutte le Amministrazioni interessate dal progetto, e dunque con*

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

competenza propria in materia, sono tenute a partecipare alla conferenza e ad esprimere in tale sede anche i pareri di cui sono investite per legge, secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge", cosicché "il parere negativo espresso al di fuori della conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un'Autorità priva di potere in materia (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2018 n. 6273)" (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2024, n. 4818)"

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_cb&nrg=202300216&nomeFile=202500009_01.html&subDir=Provvedimenti